

Errore. L'argomento parametro è sconosciuto.

ACCORDO TRA I SOGGETTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "PROSPETTIVA SUBAPPENNINO"

*ai sensi del punto 2.8 della
Delibera CIPE del 21.03.97*

sottoscritto a Foggia il 7 febbraio 2002

Il Giorno 07 del mese di Febbraio dell'anno 2002 alle ore 18.00, presso la sede della Prefettura di Foggia, innanzi a Sua Eccellenza il prefetto di Foggia, si sono riuniti i Soggetti Promotori e Sottoscrittori del Patto Territoriale "Prospettiva Subappennino" ed Rappresentanti degli enti ed Organismi localmente competenti di seguito riportati, al fine di sottoscrivere un accordo atto a creare condizioni e coerenze per consentire lo snellimento e la velocizzazione delle procedure burocratiche connesse alla realizzazione degli Investimenti previsti nel suddetto Patto Territoriale. Pertanto:

VISTO l'art.2, comma 203 lett. A della L.23 Dicembre 1996 n.662, che disciplina il Patto Territoriale nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la Delibera CIPE del 21.03.1997 che disciplina i criteri, le modalità e le procedure di attivazione e di attuazione del Patto Territoriale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti Locali DL. N.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n.241 recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997 n.127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ed in particolare l'art.17, commi da 1 a 11;

VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il DPR 20 Aprile 1994 n.367 regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contributi;

VISTO il punto 2.8 della Delibera CIPE del 21.03.1997, che prevede specifico accordo tra i Soggetti pubblici teso alla velocizzazione delle procedure;

VISTO che la Società Consortile per Azioni «Prospettiva Subappennino S.C.p.A.» a seguito di giusta delibera del Tavolo di Concertazione di tale Patto del 26.11.1999, era già stata indicata quale «Soggetto Responsabile» del Patto Territoriale «Prospettiva Subappennino», ai sensi di quanto previsto e disciplinato dalla delibera CIPE del 21.03.1997 ed in particolare al punto 2.5 della medesima, precedentemente all'approvazione del patto territoriale stesso, come previsto e disciplinato dall'art. 1, punto 2 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 31 luglio 2000, n. 320 recante il regolamento concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'Area e ai Patti Territoriali» e pertanto la stessa Consortile è a tutti gli effetti di Legge il "Soggetto Responsabile" del Patto Territoriale "Prospettiva Subappennino";

VISTO il decreto di approvazione n. PT/53 del 20.12.2001 del Patto Territoriale "Prospettiva Subappennino" a firma del Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive,

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI DI SEGUITO INDICATE STIPULANO IL SEGUENTE:**

ACCORDO TRA I SOGGETTI PUBBLICI

ai sensi del punto 2.8 della Delibera CIPE del 21.03.97 e della lettera c del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96:

Regolamentato da seguenti articoli

**Art.1
"oggetto dell'accordo"**

L'oggetto del presente accordo è la definizione degli adempimenti e degli atti da adottare anche in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, dei termini entro i quali tali adempimenti ed atti dovranno essere espletati ed assunti dalle amministrazioni centrali e territoriali per quanti di loro competenza, e dagli altri enti pubblici sottoscrittori del Patto territoriale "Prospettiva Subappennino", nonché l'indicazione dei rappresentanti delle Amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere la volontà degli stessi per l'adozione e l'espletamento di adempimenti ed atti.

Art.2 **"atti ed adempimenti di competenza delle parti"**

Gi atti e gli adempimenti da adottare ed espletare tra le Parti firmatarie del presente accordo con riferimento a ciascuna delle nuove iniziative produttive, oggetto del Patto Territoriale, di cui al punto1 dell'art.1, consistono fra l'altro nell'espletamento delle attività di seguito riportate:

- nell'atto di approvazione del progetto esecutivo relativo alle singole nuove iniziative imprenditoriali oggetto del Patto Territoriale, da parte del Consorzio ASI – Foggia e dei Comuni interessati per le aree di propria competenza, nel rilascio del relativo nulla osta ai titolari delle iniziative medesime;
- nel rilascio dell'atto di concessione edilizia da parte del Comune interessato e dell'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti e relativi all'acquisizione dei pareri e permessi di tipo sanitario e di sicurezza da rilasciarsi da parte dell' Azienda sanitaria locale FG/3, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia e dall'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- nel rilascio, in presenza di vincoli archeologici, dei necessari pareri, permessi e nulla osta da parte della sovrintendenza Archeologica della Puglia;
- nel rilascio di ogni ulteriore parere e nulla osta da parte di tutte le amministrazioni ed enti firmatari del presente accordo;

I Rappresentanti di cui al punto 2.8 lett.E della citata deliberazione CIPE sono sottoscrittori del presente accordo.

Ai fini della medesima accelerazione delle procedure per le approvazioni e/o rilascio di atti, sarà richiesta alle Amministrazioni competenti l'avvio di una preistruttoria per la definizione puntuale degli atti necessari alla realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali nonché per l'esame contestuale delle questioni che interessino le competenze di più Amministratori ed enti Pubblici, connesse alla realizzazione di ciascuna iniziativa.

Questa preistruttoria, condotta con la volontà di dare seguito prioritariamente alle questioni relative alle iniziative inserite nel Patto Territoriale, dovrà concludersi con la messa a punto entro il termine massimo di 30 giorni, delle condizioni richieste per l'adozione e l'espletamento degli atti e degli adempimenti previsti.

Tale messa a punto consentirà di ridurre ad un massimo di 20 giorni i tempi occorrenti per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. necessari alla realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali oggetto del Patto Territoriale.

La verifica del mantenimento dei tempi sottoscritti è di competenza del "Soggetto Responsabile", ovvero la Società Consortile "Prospettiva Subappennino S.c.p.A."

Nel caso di mancato rispetto dei tempi, a la Società Consortile "Prospettiva Subappennino S.c.p.A." ne individuerà le cause per rimuoverle, in prima istanza, con il consenso delle parti interessate ed in caso di insuccesso mediante le procedure previste nel successivo art.3.

Complessivamente le istruttorie e le procedure decisionali di cui al presente articolo ed al successivo art.3 devono concludersi entro 70 giorni.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente accordo le istruttorie relative agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante di cui al DPR del 17 Maggio 1988 n.175, n.334 del 17.08.'99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le procedure di deroga di cui all'art.21 del DPR 29 Luglio 1982 n.577.

Art.3

“modalità di deroga alle norme ordinarie di amministrazione e termini di esecuzione di atti e adempimenti”

1. Decorso inutilmente i termini di cui all'art.2 per la preistruttoria e la istruttoria ed ai fini del rilascio celere e contestuale di autorizzazioni, pareri, permessi e nulla osta da parte degli Organi competenti, Il Soggetto Responsabile “Prospettiva Subappennino ScpA “ del Patto Territoriale, promuove la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.241/90 così come integrato dall'art.17 della Legge 127/97. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici firmatari del presente accordo convocati sono tenuti a partecipare. Il Soggetto privato interessato può essere ammesso ad assistere ai lavori della Conferenza e ad illustrare le proprie istanze.
2. Detta Conferenza dei Servizi, cui partecipano tutti gli Organi competenti, nonché tutte le Amministrazioni ed enti firmatari del presente accordo il cui interesse pubblico si coinvolto nei procedimenti da espletare e relativi ai medesimi atti ed adempimenti conclude la propria attività entro 20 giorni dalla data di prima convocazione; in caso di inutile decorso del termine che si intende stabilito in via perentoria, ovvero di mancato rilascio di autorizzazioni, nulla osta e di pareri negativi, procederà ai sensi dei commi 3 bis e 4 dell'art.14 della L.241/90.
3. La Conferenza provvede ad emettere pareri e certificazioni con caratteri di definitività. Tali pareri e certificazioni potranno prevedere particolari prescrizioni per i progetti accogliendo le prescrizioni dettate dagli Organi competenti, previo riscontro ed accordo in sede di adunanza della conferenza.
4. Il soggetto Responsabile del Patto, deve convocare la conferenza ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle parti firmatarie del presente accordo entro i 7 giorni successivi alla richiesta, previa consultazione con l'Amministrazione richiedente in ordine alla urgenza e sussistenza della motivazione della medesima richiesta.
5. Qualora per l'attuazione del presente accordo risulti necessario acquisire nulla osta, intese, assensi di competenza di altri soggetti pubblici diversi dalle parti firmatarie, la convocazione, e di conseguenza la conferenza di servizi, potrà essere integrata con i rappresentanti delle Entità pubbliche di volta in volta interessate.
6. In merito al punto 2.8 lettera B le procedure di erogazione dei fondi alle aziende industriali sono quelle proprie dei Soggetti Erogatori; in merito al punto 2.8 lettera C i provvedimenti di variazione degli strumenti urbanistici riguardano esclusivamente gli insediamenti industriali indicati nel Patto territoriale.

Art.4

“Componenti della Conferenza dei Servizi”

Ai fini della validità delle adunanze della “Conferenza”, per l'espressione in sede di adunanza della Conferenza della volontà definitiva delle parti firmatarie del presente accordo e per ilrilascio di pareri e certificazioni con carattere di definitività, la Conferenza è costituita da:

Ente: Prefettura di Foggia

Ente: Amministrazione Provinciale di Foggia

Ente: Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali (Bovino)

**Ente: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
della provincia di Foggia**

Ente: Comune di ALBERONA

Ente: Comune di BICCARI
Ente: Comune di BOVINO
Ente: Comune di Castelluccio dei Sauri
Ente: Comune di Castelluccio Valmaggiore
Ente: Comune di Castelnuovo della Daunia
Ente: Comune di Celenza Valfortore
Ente: Comune di FAETO
Ente: Comune di LUCERA
Ente: Comune di Motta Montecorvino
Ente: Comune di Orsara di Puglia
Ente: Comune di PANNI
Ente: Comune di Pietra Montecorvino
Ente: Comune di Volturara Appula
Ente: Consorzio A.S.I. - Foggia
Ente: Consorzio di Bonifica di Capitanata
Ente: Acquedotto Pugliese
Ente: E.R.I.M.
Ente: E.N.E.L.
Ente: ASL FG/3
Ente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Ente: Ispettorato forestale Regionale
Ente: Genio Civile di Foggia
Ente: Sovrintendenza archeologica della Puglia
Ente: Società Consortile Prospettiva Subappennino S.C.p.A

Art.5
“disposizioni Conclusive”

Gli adempimenti da espletare e gli atti di cui ai precedenti articoli del presente accordo si intendono applicabili anche alla realizzazione delle nuove iniziative che potranno essere oggetto dei successivi protocolli aggiuntivi da definire ai sensi del punto 3.8 della succitata Delibera CIPE. Qualora per l'attuazione del Patto Territoriale “Prospettiva Subappennino” e dei successivi protocolli aggiuntivi, risulti necessario acquisire nulla osta, intese e assensi di competenza di altri soggetti diversi dalle parti firmatarie, il presente accordo sarà integrato dalle entità competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Foggia lì, 07 Febbraio 2002

